

**Corte di Cass., Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18657**

*Motivi della decisione: – (Omissis).*

- [1] Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1737, 1741 e 2697 cod. civ. omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio erronea qualificazione dell'obbligazione assunta dalla So.ges.ster.

Il motivo non è fondato.

Diversamente da quel che si ipotizza in ordine alla qualificazione attribuita all'attuale ricorrente principale, la Corte di merito, ha compiuto una accurata e puntuale ricostruzione delle circostanze di fatto e delle risultanze processuali che l'hanno condotta a qualificare la So.ges.ter. Italiana S.r.l. quale spedizioniere - vettore, e non mero spedizioniere, individuando " gli elementi sintomatici" nella " emissione della lettera di vettura, indicazione quale mittente nella lettera di vettura ferroviaria, organizzazione in autonomia del trasporto, pattuizione di un compenso unitario ed emissione di fattura per importo forfettario".

E della loro inequivocità, nel loro complesso, ha dato puntuale, corretta ed esauriente motivazione, rigettando le censure proposte sugli elementi singolarmente considerati (pagg. 14-16 della sentenza).

Non senza avere rilevato (pag. 13 al punto 3) che "Ciascuno di tali elementi viene singolarmente contestato escludendone la univocità nel caso specifico, ma non è contestabile che si tratti degli elementi fattuali usualmente considerati in giurisprudenza significativi ai fini di qualificare un soggetto quale spedizioniere - vettore, e che la presenza di più elementi indicativi dell'assunzione diretta del trasporto porti ad integrare la prova in questione, al di là dei possibili elementi di equivocità di ciascuno degli elementi singolarmente considerato".

**D'altra parte, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che perchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere - vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva.**

E l'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione (v. fra le varie Cass. 14 febbraio 2005, n. 2898; Cass. 6 agosto 2004, n. 15186).

Che è ciò che è avvenuto nel caso in esame. (*Omissis*).

Ricorso incidentale di C.S.A. - Agenzia Marittima S.p.a.

Con un motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, dell'art. 183 c.p.c., dell'art. 184 bis c.p.c. e dell'art. 1696 cod. civ., comma 2.

Il motivo è esaminato congiuntamente al sesto motivo del ricorso principale, per le ragioni evidenziate con riferimento a quest'ultimo. Essi non sono fondati.

- [2] **Al di là della genericità dei quesiti posti con riferimento a tali motivi che non chiariscono le peculiarità del caso concreto, deve, infatti, rilevarsi quanto segue. Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, sebbene caratterizzato dall'assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico**

– e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby) – riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del codice civile (Cass. 6 giugno 2006, n. 13253; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2898; Cass. 2 settembre 1998, n. 8713; Cass. 8 luglio 1993, n. 7504; cfr., sulla prevalenza, in tal caso, del codice civile anche rispetto al codice della navigazione, Cass. 17 novembre 1978, n. 5363; e, per analogo principio affermato in tema di trasporto misto internazionale per via aerea e per terra, Cass. 14 febbraio 1986, n. 887; successive conformi). (*Omissis*).